



violazioni al Codice della Strada.

Parte convenuta ~~XXXXXXXXXX~~ si costituiva in giudizio con comparsa di risposta del 21.3.2014 contestando ogni richiesta attorea e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di causa, deducendo il proprio difetto di legittimazione a resistere in lite in favore dell'Ente impositore, nonché la inammissibilità procedurale della domanda.


Altresì ~~XXXXXXXXXX~~ chiedeva con memoria difensiva del 5.6.2014 il rigetto della opposizione proposta, rilevando la correttezza del procedimento amministrativo espletato e delle richieste maggiorazioni di pagamento.

Alla udienza di comparizione del 21.3.2014 il Procuratore 'ad litem' di parte attrice chiedeva a verbale accogliersi la domanda contestando le avverse produzioni e deduzioni, mentre parte convenuta insisteva in comparsa di risposta, ed alla successiva udienza del 25.9.2014 la causa, di natura documentale, veniva posta in fase decisoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la domanda in atti parte attrice invoca la giudiziale declaratoria di nullità con riferimento alla descritta cartella di pagamento.

Rileva l'attore in primo luogo come nell'occorso sia illegittima detta richiesta di pagamento in quanto non preceduta, così come necessario



ex art. 201 Codice della Strada ,dalla tempestiva  
notifica(giorni 150 dall'accertamento) alla parte  
interessata dei presupposti verbali irrogativi  
di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.  
A tal fine appare inconferente la documentazione versata  
in atti da parte convenuta in quanto priva della  
necessaria prova documentale dell'avvenuto espletamento di ogni formalita'  
notificatoria di cui all'art. 140 c.p.c. e ,segnatamente,dell'avvenuto  
invio della comunicazione raccomandata informativa al  
destinatario dell'atto.

In assenza quindi di tale documentale prova, non resa in atti da parte  
convenuta,scaturisce conseguentemente la illegittimita' della  
richiesta di pagamento,e la odierna domanda giudiziale,  
volta a far valere in questa sede esecutiva fatti estintivi  
della pretesa creditoria,va sotto detto profilo  
considerata fondata (V. Cassazione Civile n.15149/2005).  
e pertanto accolta.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
CANCELLERIA

PQM

Il Giudice di Pace di Roma,in accoglimento della domanda proposta da  
sig.ra [redacted] contro [redacted] in persona del  
[redacted] ed [redacted] in persona del legale  
rappresentante pro tempore dichiara la illegittimita' della  
cartella esattoriale numero 09720130256006876.

Condanna parti convenute al pagamento di euro 450.00 per  
compenso di Avvocato,oltre iva cpa e spese generali,

da distrarsi in favore del Procuratore dichiaratosi

autistat 2006.

Roma 8. 4. 2015

el De ceu

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, il 10/4/15  
IL CANCELLIERE  
Alessandra Miseria



